



# *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali*

*Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale –*

Viale Trastevere 76/A 00153 ROMA

Telefono + 39 06 58492953, fax + 39 06 58493683

e-mail: [DGEFID@postacert.istruzione.it](mailto:DGEFID@postacert.istruzione.it)

sito internet: <http://www.miur.gov.it/web/guest/bandi-di-gara-e-contratti-all>

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

per l'affidamento ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di un servizio di ricerca e supporto, quale azione di sistema per promuovere e sostenere lo sviluppo della formazione terziaria professionalizzante a valere sul Programma Operativo Nazionale 2014-2020 plurifondo FSE e FESR "per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento" - CCI: 2014IT05M20P001 Decisione (C(2014) 9952) del 17/12/2014 – Asse I "Investire nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento permanente" (FSE), Ob. Sp.: 10.6 - "Qualificazione dell'offerta dell'istruzione e formazione tecnica e professionale, anche attraverso l'intensificazione dei rapporti scuola-impresa e lo sviluppo di poli tecnico-professionali" -

Categoria 8 (Servizi di ricerca e sviluppo)

CPC 85

CPV 73000000-2 (Servizi di ricerca e sviluppo nonché servizi di consulenza e affini)

Codice Identificativo (CIG) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici: 7436119F82

Codice Unico di Progetto (CUP): B89C18000010007

## INDICE

PREMESSA.....	3
ART. 1 – OGGETTO .....	6
ART. 2 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO .....	8
ART. 3 – GRUPPO DI LAVORO .....	8
ART. 4 – DISPOSIZIONI RELATIVE AL GRUPPO DI LAVORO .....	9
ART. 5 – INCOMPATIBILITÀ.....	10
ART. 6 – PIANO DI LAVORO .....	10
ART. 7 – DURATA DEL CONTRATTO.....	11
ART. 8 – IMPORTO A BASE DI GARA .....	11
ART. 9 – AGGIUDICAZIONE.....	12
ART. 10 – STIPULA DEL CONTRATTO .....	12
ART. 11 – GARANZIA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO .....	12
ART. 12 – REVISIONE DEI PREZZI.....	12
ART. 13 – TEMPISTICA .....	12
ART. 14 – OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E A TUTELA DELLA MANO D’OPERA .....	13
ART. 15 – PROPRIETÀ DELLE RISULTANZE DEL SERVIZIO .....	13
ART. 16 – ONERI E OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO .....	14
ART. 17 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA .....	14
ART. 18 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE E COORDINATORE – RAPPORTI CON L’AMMINISTRAZIONE – INIZIO DELLE PRESTAZIONI.....	15
ART. 19 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI .....	15
ART. 20 – MODALITÀ DI PAGAMENTO .....	16
ART. 21 – VERIFICHE INTERMEDIE – PENALE PER RITARDI .....	16
ART. 22 – CAUSE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA .....	17
ART. 23 – SOSPENSIONE.....	17
ART. 24 – RECESSO .....	17
ART. 25 – SUBAPPALTO – CESSIONE DEL CONTRATTO .....	18
ART. 26 – AUMENTO O DIMINUZIONE DELLA PRESTAZIONE – VARIANTI.....	18
ART. 27 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE .....	19
ART. 28 – OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI EUROPEI IN MATERIA DI FONDI STRUTTURALI.....	19
ART. 29 – EFFICACIA.....	19
ART. 30 – RINVIO .....	19

## PREMESSA

Il presente Capitolato tecnico indica l'oggetto e le caratteristiche del servizio di ricerca e supporto, quale azione di sistema per promuovere e sostenere lo sviluppo della formazione terziaria professionalizzante a valere sul Programma Operativo Nazionale 2014-2020 plurifondo FSE e FESR "Per la Scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" nel più ampio contesto della formazione terziaria e delle più recenti strategie di innovazione del sistema produttivo e socio economico del Paese, con una particolare attenzione all'occupazione dei giovani.

### *Quadro normativo e caratteristiche del sistema degli Istituti tecnici superiori*

Gli Istituti tecnici superiori (di seguito, I.T.S.) costituiscono un canale formativo post secondario, di livello terziario parallelo ai percorsi accademici, strettamente collegato alla realtà del sistema produttivo e del mercato del lavoro.

Gli I.T.S. sono stati previsti dall'articolo 1, comma 631, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che ha trovato attuazione nelle Linee guida adottate con l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, il cui quadro di riferimento è costituito dal piano strategico, denominato "Industria 2015", con il quale il Governo *pro tempore* aveva stabilito le linee strategiche della politica industriale italiana, basata su una concezione di industria volta ad integrare la produzione manifatturiera, i servizi avanzati e le nuove tecnologie nel medio periodo attraverso tre strumenti: i progetti di innovazione industriale, le reti d'impresa e la finanza innovativa.

Il d.P.C.M. 25 gennaio 2008, nel determinare le linee guida per la costituzione e il funzionamento degli I.T.S., ha infatti inteso riferirsi, in particolare, alle aree tecnologico-produttive considerate prioritarie da "Industria 2015" per il loro forte impatto sullo sviluppo dei sistemi produttivi territoriali e ai progetti di innovazione industriale, destinati soprattutto alla riqualificazione e al rafforzamento della piccola e media impresa, da sostenere nella ricerca, nella riduzione dei costi, nella promozione degli investimenti e nella loro crescita attraverso una forte sinergia fra enti locali, imprese, università e centri di ricerca. Il ruolo dell'industria è stato considerato centrale per superare la crisi economica italiana nel contesto di una rinnovata attenzione culturale all'economia reale e all'occupazione dei giovani attraverso la formazione di competenze tecnologiche e tecnico - professionali mirate alle applicazioni industriali.

Per questo, l'offerta formativa degli I.T.S. è stata articolata in percorsi riferiti alle seguenti aree tecnologiche di "Industria 2015":

- Efficienza energetica (Approvvigionamento e generazione di energia; Processi e impianti ad elevata efficienza e a risparmio energetico);
- Mobilità sostenibile (Mobilità delle persone e delle merci; Produzione e manutenzione di mezzi di trasporto e/o relative infrastrutture; Gestione infomobilità e infrastrutture logistiche);
- Nuove tecnologie della vita (Biotecnologie industriali e ambientali; Produzione di apparecchi. dispositivi diagnostici e biomedicali);
- Nuove tecnologie per il *Made in Italy* (Sistema agroalimentare; Sistema casa; Sistema meccanica; Sistema moda; Servizi alle imprese);
- Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali –Turismo (Turismo e Attività culturali; Beni culturali e artistici);

- Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (Metodi e tecnologie per lo sviluppo di sistemi *software*; Organizzazione e fruizione dell'informazione e della conoscenza; Architetture e infrastrutture per i sistemi di comunicazione).

Gli I.T.S. si collocano nell'ambito dell'istruzione post-secondaria con caratteristiche proprie, basate sulle scienze applicate, in termini di formazione e di ricerca e di forte connessione con le imprese, comprese le piccole e medie, e il mondo del lavoro.

Sono configurati secondo il modello della "fondazione di partecipazione", con un partenariato che comprende scuole, enti di formazione, imprese, enti locali, università e centri di ricerca.

Vengono costituiti nell'ambito dei piani territoriali di intervento deliberati dalle regioni nell'esercizio della loro esclusiva competenza in materia di programmazione dell'offerta formativa. A partire dal 2010, in una progressione costante, si sono attivate numerose fondazioni I.T.S.. Oggi sono 93 diffuse sull'intero territorio nazionale.

In attuazione del decreto adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, il 7 settembre 2011, i percorsi formativi degli I.T.S. si realizzano sulla base di "Figure nazionali di riferimento", correlate a ciascuna delle aree tecnologiche, da declinare a livello territoriale in relazione alle specifiche competenze ed applicazioni tecnologiche richieste dal mondo del lavoro e delle professioni e secondo le particolari esigenze di situazioni e contesti differenziati.

Accedono ai percorsi, a seguito di selezione, i giovani e gli adulti in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore e di diploma di istruzione e formazione professionale (IeFP), se in possesso della certificazione di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS). I corsi si articolano di norma in quattro semestri (1800/2000 ore). Per particolari figure i percorsi possono avere anche una durata superiore, nel limite massimo di sei semestri. Almeno il 30% della durata dei corsi è svolto in azienda. Il corpo docente proviene per almeno il 50% dal mondo del lavoro.

I percorsi si concludono con verifiche finali, condotte da commissioni d'esame costituite da rappresentanti della scuola, dell'università, della formazione professionale ed esperti del mondo del lavoro. Al termine del corso si consegue il diploma di Tecnico Superiore con la certificazione delle competenze corrispondenti al V livello del Quadro europeo delle qualifiche – EQF ed al VI in caso di percorsi di 3000 ore.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 ha previsto, all'articolo 52, misure di semplificazione e di promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici Superiori. In attuazione dell'articolo 52 è stato emanato, di concerto tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, il decreto interministeriale 7 febbraio 2013.

Con Accordi in Conferenza unificata è stato realizzato uno strumento di valutazione e monitoraggio dei percorsi formativi sulla base degli indicatori fissati dalle disposizioni del decreto interministeriale 7 febbraio 2013.

Infine, l'articolo 1, comma 47, della legge n. 107 del 2015 ha introdotto ulteriori misure rivolte alla semplificazione organizzativa e alla promozione dell'offerta formativa. In attuazione dell'articolo 1, comma 47, della legge n. 107 del 2015 è stato emanato il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, 16 settembre 2016, n. 713.

Gli I.T.S. sono espressione di una strategia fondata sulla connessione delle politiche d'istruzione, formazione e lavoro con le politiche industriali e rispondono all'esigenza di completare il sistema

nazionale di istruzione con un'offerta di formazione tecnica superiore, terziaria, di alta qualificazione tecnologica, dinamicamente coordinata ai fabbisogni del tessuto produttivo.

Peraltro, rispetto ad un quadro ricco di potenzialità, la prima fase di vita degli I.T.S., concentrata sull'offerta formativa, oggetto primario della programmazione regionale e del sostegno dei finanziamenti statali, mostra un volume di attività ancora limitato che non ha consentito, fino ad ora, una loro completa strutturazione e una correlata capacità organizzativa tale da poter cogliere le diverse opportunità di sviluppo.

In funzione dell'obiettivo del consolidamento del sistema, il citato decreto interministeriale 16 settembre 2016, n. 713 prevede la costituzione di una apposita Commissione nazionale per il coordinamento dell'offerta formativa.

Alla Commissione nazionale, composta da esperti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'economia e delle finanze, degli enti locali, delle regioni e delle parti sociali, sono attribuiti i seguenti compiti:

- favorire i processi di coordinamento dell'offerta formativa degli I.T.S. con riferimento agli indirizzi della programmazione nazionale in materia di sviluppo economico a supporto della programmazione regionale;
- elaborare un rapporto di monitoraggio e valutazione dei piani territoriali di intervento ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del d.P.C.M. 25 gennaio 2008;
- promuovere, di norma ogni tre anni, l'aggiornamento delle aree tecnologiche, degli ambiti e delle figure nazionali di riferimento dell'I.T.S., e la proposta di standard nazionali di riferimento in ordine alle caratteristiche dei percorsi formativi;
- promuovere lo sviluppo ed il consolidamento del sistema della formazione terziaria non universitaria.

Il modello finora adottato dagli I.T.S. va ora aggiornato, coordinato e posto in sinergia con il Piano nazionale Impresa 4.0 che, in linea con l'omonimo Piano della Commissione europea, si pone come obiettivo quello di favorire gli investimenti e di sviluppare competenze appropriate per esplorare le opportunità derivanti dal nuovo paradigma basato su una modalità organizzativa della produzione di beni e servizi che fa leva sull'integrazione degli impianti con le tecnologie digitali.

Il modello degli I.T.S. merita di essere riconsiderato anche alla luce dell'evoluzione che analoghe istituzioni hanno avuto in altri Paesi europei, soprattutto sotto il profilo del rapporto tra istruzione tecnica superiore e sistema universitario e della ricerca.

Il sistema I.T.S. necessita pertanto di essere innovato, consolidato e rafforzato in una logica di sviluppo del Paese in quanto può rappresentare un fattore moltiplicatore delle azioni da realizzare sul territorio e un facilitatore delle relazioni tra ambito della ricerca, sistema scolastico e formativo, sistema delle imprese, istituzioni pubbliche per una formazione di elevata qualificazione tecnologica.

In questo quadro in progressiva evoluzione, la Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale intende acquisire, a favore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione – Ufficio V Istruzione tecnica superiore, nelle forme e modalità previste dal disciplinare di gara, un servizio di supporto e ricerca, finalizzato alla realizzazione di un'azione di sistema per innovare e sostenere lo sviluppo dell'Istruzione Tecnica Superiore nel più ampio contesto della formazione terziaria, in linea con il Piano nazionale Impresa 4.0.

Il servizio sarà posto a carico del Programma Operativo Nazionale:

- Programma Operativo Nazionale 2014-2020 (2014IT05M2OP001) plurifondo FSE e FESR "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" (d'ora in avanti PON "Per la Scuola");
- Asse I - "Investire nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento permanente" (FSE) Obiettivo Specifico 10.6 – "Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale, anche attraverso l'intensificazione dei rapporti scuola-impresa e lo sviluppo di poli tecnico-professionali".

#### ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente appalto ha ad oggetto l'affidamento di un servizio di ricerca e supporto, quale azione di sistema per promuovere e sostenere lo sviluppo della formazione terziaria professionalizzante con particolare riferimento alle competenze richieste dal mondo produttivo e dai processi innovativi introdotti dal Piano nazionale Impresa 4.0.
2. In accordo con la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, l'azione di sistema è finalizzata al consolidamento e al potenziamento quantitativo e qualitativo delle attività degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.), alla realizzazione di raccordi organici e stabili con il sistema universitario e i centri di ricerca e innovazione pubblici e privati, e alla più proficua interazione con i sistemi produttivi territoriali tenendo conto del quadro delle politiche nazionali del Piano nazionale Impresa 4.0.
3. Il servizio che l'aggiudicatario dovrà fornire si compone delle seguenti **linee di attività**:
  - 3.1 attività di analisi degli interventi realizzati e della attuale struttura organizzativa degli I.T.S., anche attraverso una fase di interazione diretta con gli I.T.S. presenti sul territorio nazionale, e valutazione dei fattori di contesto e di sistema, e in particolare:
    - a) analisi dei profili strutturali, organizzativi, giuridici, contabili, amministrativi e didattici dell'attuale sistema I.T.S., anche mediante ricerca realizzata sul campo, tenendo conto del criterio territoriale, integrato con il criterio di appartenenza alle aree tecnologiche nonché di appartenenza ai diversi ambiti, in particolare per l'area del *Made in Italy*;
    - b) ricognizione dello stato del tessuto produttivo, analisi dello sviluppo evolutivo delle realtà territoriali in cui operano le fondazioni e dei settori tecnologici di riferimento, nonché analisi della capacità di risposta dell'I.T.S. agli specifici fabbisogni di competenza;
    - c) analisi degli aspetti riguardanti i rapporti e le modalità di raccordo con i principali attori del sistema, tra i quali:
      - università e enti di ricerca
      - regioni
      - parti sociali
      - imprese;
  - 3.2 attività di sostegno alle fondazioni I.T.S., anche tenendo conto delle risultanze delle analisi di cui al punto precedente, per lo sviluppo di soluzioni organizzative finalizzate in particolare a:
    - a) individuare e sperimentare soluzioni innovative mirate al miglioramento dell'efficienza e della qualità del sistema I.T.S.;
    - b) individuare ambiti di sviluppo degli I.T.S. a partire da:
      - azioni di ricerca applicata, trasferimento tecnologico, innovazione, anche attraverso l'utilizzo di fondi nazionali e comunitari gestiti da altre amministrazioni (es. Ministero dello sviluppo economico, Ministero del lavoro e delle politiche sociali) o nell'ambito di interventi di ingegneria finanziaria per

configurare più marcatamente gli I.T.S. come "Scuole per le tecnologie applicate", da configurare come "HUB per la formazione tecnologica", capaci di realizzare un'ampia offerta di percorsi formativi per far acquisire competenze tecnologiche evolute anche alle studentesse e agli studenti del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione in alternanza scuola-lavoro e capaci di organizzare un'offerta di servizi al territorio, soprattutto per la formazione;

- servizi alle imprese e servizi di formazione continua;
- politiche attive del lavoro (es. apprendistato in I.T.S.; servizi al lavoro per i giovani in uscita dai percorsi I.T.S.; rapporti con i fondi interprofessionali);
- competenze innovative funzionali allo sviluppo del sistema produttivo;
- *benchmark* internazionali relativi al sistema della formazione terziaria non universitaria, alle modalità organizzative, alle fonti di finanziamento;

3.3 attività di assistenza e accompagnamento all'Amministrazione per lo sviluppo del sistema I.T.S. attraverso:

- a) definizione, sulla base delle risultanze delle attività di ricerca e di analisi, di proposte per lo sviluppo del sistema anche attraverso la modellizzazione di interventi organizzativi, la loro sperimentazione e la conseguente attuazione;
- b) definizione del piano di fattibilità per la realizzazione del progetto di sviluppo di cui al punto precedente, tenendo conto dei necessari interventi normativi;
- c) assistenza e consulenza anche giuridica per l'avvio e la realizzazione del progetto di cui alle precedenti lettere a) e b);
- d) monitoraggio e valutazione del progetto di sviluppo sulla base di specifici indicatori e criteri;
- e) definizione di un modello di qualità e riconoscibilità del "sistema I.T.S." e di modalità operative di attuazione.

4. Dovrà essere garantito, per l'intera durata del contratto, un supporto continuativo all'Amministrazione attraverso l'affiancamento di risorse esperte presso la sede del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la realizzazione delle predette specifiche attività.

5. In relazione alle specifiche azioni sopra descritte, dovrà essere prevista l'elaborazione di almeno i seguenti prodotti:

- a) rapporto di ricerca con riguardo ai singoli aspetti oggetto di analisi e dei risultati delle attività indicate al punto 3.1;
- b) rapporto relativo alle soluzioni organizzative e di sviluppo proposte alle fondazioni I.T.S. di cui al punto 3.2 e risultati di attuazione;
- c) progetto di cui alla lettera a), del punto 3.3;
- d) piano di fattibilità di cui alla lettera b), del punto 3.3;
- e) piano di assistenza e attività di consulenza di cui alla lettera c) del punto 3.3;
- f) rapporto di monitoraggio e valutazione di cui alla lettera d) del punto 3.3;
- g) modello di qualità e riconoscibilità del sistema e sua modalità di attuazione di cui alla lettera e) del punto 3.3.

6. Nell'ambito del contesto e delle attività descritte, l'offerta tecnica dovrà indicare:

- il progetto che illustri i contenuti del servizio, le metodologie, le soluzioni tecniche;
- gli strumenti di lavoro;
- le modalità di utilizzazione delle professionalità previste nel gruppo di lavoro (in rapporto alle attività e ai tempi di realizzazione degli *output* previsti);
- i supporti tecnologici che si è in grado di garantire;
- il cronoprogramma delle attività.

## ART. 2 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio, di durata triennale, dovrà essere caratterizzato dalla necessaria flessibilità e adattabilità che deriva dalla possibile ridefinizione ed eventuale rielaborazione di orientamenti stabiliti da parte dell'Amministrazione. Sarà utile, in tal senso, una manifestazione di disponibilità ad adeguare il programma di lavoro delle attività alle esigenze sopra rappresentate.
2. Per quanto concerne i tempi di svolgimento del servizio, il cronoprogramma da presentare con l'offerta tecnica, tenuto conto di quanto stabilito con le "linee di attività" di cui all'articolo 1, comma 3, punti 3.1, 3.2 e 3.3, dovrà:
  - prevedere la conclusione, entro i primi 12 mesi di prestazione del servizio, delle attività indicate al punto 3.1 di cui al precedente articolo 1;
  - indicare i termini per lo svolgimento delle attività di cui ai punti 3.2 e 3.3 di cui al precedente articolo 1.
3. Il servizio deve prevedere l'organizzazione, con costi a carico dell'aggiudicatario, delle trasferte del personale impegnato nelle attività di analisi, studio, ricerca e consulenza da svolgersi presso le sedi degli I.T.S. e/o presso gli organismi di interesse.
4. L'aggiudicatario deve espletare il servizio oggetto del presente Capitolato con propria organizzazione. La natura del servizio richiesto presuppone una stretta connessione tra il soggetto appaltatore e l'Amministrazione. In particolare, l'aggiudicatario deve assicurare la propria partecipazione a:
  - incontri di gruppo o gruppi di lavoro organizzati periodicamente dall'Amministrazione per assicurare il coordinamento delle attività;
  - eventuali ulteriori tavoli tecnici e/o di coordinamento promossi dall'Amministrazione, anche nell'ambito dei lavori della Commissione nazionale;
  - incontri presso le sedi delle fondazioni I.T.S. e presso gli organismi di interesse.
5. L'aggiudicatario si impegna inoltre a:
  - realizzare il servizio oggetto della presente gara secondo le modalità e le tempistiche indicate in sede di offerta;
  - recepire eventuali osservazioni o richieste di modifiche e integrazioni formulate dall'Amministrazione;
  - predisporre la documentazione ritenuta di volta in volta necessaria per la realizzazione efficace dell'attività.

## ART. 3 – GRUPPO DI LAVORO

1. Per l'espletamento del servizio è richiesto, per tutto il periodo di vigenza del contratto, un gruppo di lavoro articolato in relazione alle attività descritte nell'articolo 1 del presente Capitolato. Per tutto l'insieme delle azioni sopra indicate il gruppo di lavoro, fermo restando il contributo delle altre competenze ritenute necessarie a realizzarle, dovrà essere costituito, al minimo e a pena di esclusione, dalle seguenti professionalità:
  - 1 (uno) direttore scientifico, con almeno 15 anni di esperienza in materia di analisi, progettazione e valutazione delle politiche pubbliche nella filiera dell'istruzione-formazione-lavoro, con pregressa esperienza, almeno triennale, anche nel campo della specializzazione tecnica superiore e dell'innovazione tecnologica, per il quale è richiesto un impegno annuo di almeno 50 giornate/uomo per l'intera durata del servizio;
  - 1 (uno) esperto *senior*, con almeno 10 anni di esperienza in attività di analisi e progettazione dei sistemi e delle politiche di Istruzione, formazione e lavoro, per il quale è richiesto un impegno annuo di almeno 170 giornate/uomo per l'intera durata del servizio, con funzioni di coordinatore del gruppo di lavoro;



- 1 (uno) consulente *senior*, con almeno 8 anni di esperienza nelle attività di analisi e progettazione dei sistemi e delle politiche di Istruzione di livello terziario, per il quale è richiesto un impegno annuo di almeno 170 giornate/uomo ciascuno;
  - 1 (uno) consulente *senior*, con almeno 8 anni di esperienza nelle attività di analisi applicata di carattere economico, sviluppo regionale e dei sistemi territoriali, con particolare attenzione alle dinamiche economiche di innovazione, per il quale è richiesto un impegno annuo di almeno 150 giornate/uomo;
  - 1 (uno) consulente *senior*, con almeno 10 anni di esperienza nelle attività di definizione di strategie aziendali e modelli di sviluppo organizzativo, di cui almeno 2 anni con particolare riferimento ai processi innovativi promossi anche dal Piano nazionale impresa 4.0, per il quale è richiesto un impegno annuo di almeno 150 giornate ciascuno;
  - 1 (uno) consulente *senior*, con almeno 10 anni di esperienza nelle attività di ricerca applicata, di analisi e valorizzazione dell'impatto applicativo delle attività di ricerca per il quale è richiesto un impegno annuo di almeno 110 giornate;
  - 1 (uno) consulente *senior*, con profilo giuridico amministrativo, con almeno 10 anni di esperienza maturata nell'ambito dell'istruzione, formazione e lavoro per il quale è richiesto un impegno annuo di almeno 170 giornate;
  - 1 (uno) esperto *junior*, con almeno 5 anni di esperienza nelle attività di analisi, progettazione e monitoraggio delle politiche di Istruzione, formazione e lavoro per il quale è richiesto un impegno annuo di almeno 120 giornate;
  - 1 (uno) esperto *junior*, con profilo giuridico amministrativo con almeno 3 anni di esperienza nel settore dell'istruzione, formazione e lavoro per il quale è richiesto un impegno annuo di almeno 200 giornate;
  - 1 (uno) esperto *junior*, con profilo di statistico con almeno, con almeno 3 anni di esperienza nel settore dell'istruzione, formazione e lavoro per il quale è richiesto un impegno annuo di almeno 200 giornate;
  - 1 (uno) esperto *junior*, con almeno 5 anni di esperienza in organizzazione aziendale per il quale è richiesto un impegno annuo di almeno 200 giornate;
  - 2 (due) esperti *junior*, con almeno 5 anni di esperienza in materia di innovazione tecnologica, con riferimento alle tecnologie abilitanti del Piano "Impresa 4.0" e alla progettazione formativa, per i quali è richiesto un impegno annuo di almeno 180 giornate ciascuno.
2. Il gruppo di lavoro dovrà assicurare un servizio permanente ed espletare l'incarico presso la sede dell'Amministrazione aggiudicatrice. Il gruppo dovrà essere dotato di autonoma strumentazione informatica per tutta la durata del servizio e dovrà essere assicurata un'autonoma linea telefonica.
  3. È richiesta l'indicazione delle qualifiche professionali, dei titoli di studio, delle esperienze professionali e dell'impegno annuo previsto di ciascun componente del gruppo di lavoro, nonché un *curriculum vitae* da presentarsi in sede di gara (all'interno della busta B) con le generalità oscure secondo le modalità e la forma indicate nel disciplinare di gara, salva la successiva necessaria indicazione delle generalità in caso di aggiudicazione della gara e le dichiarazioni previste dal disciplinare per ciascun componente il gruppo di lavoro.

#### ART. 4 – DISPOSIZIONI RELATIVE AL GRUPPO DI LAVORO

1. A tutti i componenti il gruppo di lavoro è richiesta la perfetta conoscenza della lingua italiana.
2. Qualora, durante lo svolgimento del servizio, l'affidatario debba sostituire uno o più componenti il gruppo di lavoro, deve formulare specifica e motivata richiesta all'Amministrazione aggiudicatrice, indicando i nominativi e i *curricula vitae* dei componenti che intende proporre in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta.

3. L'eventuale sostituzione di componenti il gruppo di lavoro è ammessa solo se i sostituti presentano requisiti e *curricula vitae* di valore analogo o più qualificato rispetto a quello delle persone sostituite e, comunque, tale sostituzione deve essere preventivamente valutata ed autorizzata dalla Amministrazione.
4. L'Amministrazione aggiudicatrice può chiedere la sostituzione del personale impegnato nell'erogazione del servizio, motivando la richiesta. Il *curriculum vitae* del soggetto proposto in sostituzione deve pervenire alla Amministrazione aggiudicatrice entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di sostituzione; l'Amministrazione aggiudicatrice entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del *curriculum vitae* accetta la sostituzione o invia motivato diniego. Eventuali integrazioni alla composizione del gruppo di lavoro possono avvenire esclusivamente previa autorizzazione della Amministrazione aggiudicatrice.
5. Per esigenze derivanti dall'attività da svolgere, ovvero, su richiesta della Amministrazione aggiudicatrice i componenti il gruppo di lavoro devono rendersi disponibili all'espletamento del servizio al di fuori della loro normale sede di lavoro.
6. La sede di lavoro dei componenti il gruppo di lavoro operanti a tempo pieno o a tempo parziale è la sede della Amministrazione aggiudicatrice, presso gli spazi individuati dalla stessa, mentre durante le attività di analisi, studio e ricerca le sedi di lavoro sono individuate presso gli I.T.S. e/o le sedi degli organismi di interesse.
7. Devono essere previste attività di coordinamento e di formazione per l'intero gruppo di lavoro affinché sia garantito, ove ritenuto opportuno, uno svolgimento integrato delle attività.
8. Al personale facente parte del gruppo di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale deve essere assicurato un trattamento economico non inferiore a quello previsto da contratti collettivi nazionali di lavoro relativi a servizi analoghi.

#### ART.5 – INCOMPATIBILITÀ

1. La realizzazione del servizio di cui al presente Capitolato implica l'incompatibilità dell'affidatario e delle persone costituenti il gruppo di lavoro a svolgere ulteriori attività nell'ambito del servizio di assistenza tecnica al PON "Per la Scuola" 2014-2020 e del servizio di Valutazione Indipendente del Programma Operativo Nazionale (PON) FSE-FESR 2014-2020 "Per La Scuola-Competenze e ambienti per l'apprendimento".
2. Sarà chiesto, altresì, in sede di conclusione del contratto, a ciascun esperto del gruppo di lavoro un impegno all'osservanza del codice di comportamento dei dipendenti adottato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e secondo le linee guida di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2013, n. 62.

#### ART. 6 – PIANO DI LAVORO

1. L'aggiudicatario entro trenta giorni dalla data di approvazione del contratto, deve tradurre, anche con eventuali miglioramenti richiesti dall'Amministrazione, l'offerta tecnica e un piano di lavoro generale che dovrà riportare in modo analitico la pianificazione dell'esecuzione del servizio in termini di:
  - contenuti delle attività, obiettivi e risultati attesi;
  - metodologie, tecniche e strumenti di lavoro da utilizzare;
  - tempistica di produzione e consegna degli *output* all'Amministrazione aggiudicatrice;
  - modalità di gestione e coordinamento del progetto comprensive della distribuzione delle attività tra i componenti del gruppo di lavoro, delle soluzioni logistiche ed organizzative, nonché delle forme e degli strumenti di interazione con l'Amministrazione appaltante e con i diversi soggetti coinvolti;

- calendario di massima di tutte le attività previste per l'intera durata del servizio e la pianificazione esecutiva delle attività nonché il numero minimo di interventi sul campo; su questa base saranno predisposti piani trimestrali di attività, concordati con l'Amministrazione.
- 2. L'Amministrazione aggiudicatrice, entro trenta giorni dalla consegna comunica l'approvazione del piano di lavoro o la richiesta di eventuali integrazioni.

#### **ART.7 – DURATA DEL CONTRATTO**

1. L'incarico avrà durata triennale, con decorrenza dalla data di efficacia del contratto.
2. L'aggiudicatario, anche dopo la scadenza contrattuale, per un tempo massimo di quattro mesi, è tenuto, per il tempo necessario richiesto e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, a fornire integrazioni ai rapporti conclusivi presentati e/o a recepire osservazioni formulate da parte dell'Amministrazione.
3. Ai sensi dell'articolo 63, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016, l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario il compimento di ulteriori e nuovi servizi consistenti nella ripetizione dei servizi analoghi a quelli già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale.

#### **ART. 8 – IMPORTO A BASE DI GARA**

1. L'importo totale a base d'asta è di euro 2.600.000,00 (duemilioneiseicentomila/00), oltre I.V.A., secondo le aliquote di legge.
2. Non sono ammesse offerte in aumento.
3. Tale importo è a carico del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 (2014IT05M2OP001) "Per la Scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" – Asse I "Investire nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento permanente" (FSE) – Obiettivo Specifico 10.6 "Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale, anche attraverso l'intensificazione dei rapporti scuola-impresa e lo sviluppo di poli tecnico-professionali", finanziato con il Fondo Sociale Europeo, a titolarità del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
4. In osservanza delle disposizioni contenute nella legge n. 123 del 2007, come interpretata dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (cfr. determinazione n. 3 del 2008 del 5 marzo 2008), il Committente, stante la tipologia del servizio oggetto del presente appalto e la verificata inesistenza di costi della sicurezza da interferenze, stima l'importo dei relativi oneri per la sicurezza pari a zero.
5. L'importo complessivo stimato del presente appalto, ai sensi dell'articolo 35, commi 4 e 7, del d.lgs. n. 50 del 2016 e relativo all'intera durata del contratto, e quindi comprensivo dell'incremento del quinto d'obbligo, ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del d.lgs. 50 del 2016 e dell'opzione di eventuali modifiche al contratto nei limiti del 50 per cento del valore del contratto iniziale ai sensi dell'articolo 106, comma 7, del d.lgs. n. 50 del 2016, dell'eventuale affidamento di ulteriori e nuovi servizi consistenti nella ripetizione dei servizi analoghi a quelli già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale ai sensi dell'articolo 63, comma 5, del d.lgs. 50 del 2016, potrà raggiungere la somma massima di euro 4.420.000,00, oltre I.V.A.. Il prezzo è comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'affidatario per l'esecuzione a perfetta regola d'arte dei servizi affidati con il presente appalto.

#### ART. 9 – AGGIUDICAZIONE

1. L'appalto è aggiudicato a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 95, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016 e di cui alle Linee guida n. 2 dell'Autorità nazionale anticorruzione, approvate dal Consiglio dell'Autorità stessa con delibera n. 1005 del 21 settembre 2015 e secondo quanto stabilito nel disciplinare di gara a cui si rinvia.

#### ART. 10 – STIPULA DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione appaltante con modalità elettronica in conformità a quanto previsto dall'articolo 32, comma 14, del d.lgs. n. 50 del 2016.
2. La decorrenza degli effetti del contratto ha inizio dalla data di approvazione dello stesso ai sensi dell'articolo 32, commi 12 e 13, del d.lgs. n. 50 del 2016. In ogni caso, il soggetto partecipante resta impegnato all'eventuale aggiudicazione e obbligato alla stipula del contratto fin dal momento della presentazione dell'offerta.
3. Qualora sopraggiunga un evento imprevedibile o che renda dannosa la conclusione del contratto, o per esigenze di tutela dell'interesse pubblico, fino a quando non è stipulato il contratto medesimo, il dirigente responsabile, può motivatamente revocare il procedimento di aggiudicazione. Ogni altra disposizione è contenuta nel bando e nel disciplinare di gara.

#### ART. 11 – GARANZIA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. A garanzia degli impegni assunti, l'aggiudicatario, prima di iniziare l'esecuzione del contratto, dovrà costituire – ai sensi dell'articolo 103 del d.lgs. n. 50 del 2016 e con le modalità ivi stabilite - una garanzia definitiva pari al 10 per cento dell'importo contrattuale stimato per l'intero periodo contrattuale, al netto degli oneri fiscali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 103, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 50 del 2016, nelle ipotesi di ribasso superiore al 10 per cento.
2. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata secondo le modalità dell'articolo 103, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.
3. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato con atto dell'Amministrazione a seguito di regolare verifica o collaudo, e sempre che non pendano controversie.
4. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o collaudo, conformemente al disposto dell'articolo 103 del d.lgs. n. 50 del 2016.

#### ART. 12 – REVISIONE DEI PREZZI

1. Considerata la durata limitata del servizio da aggiudicare, non è prevista la revisione del corrispettivo se non nel caso in cui l'Amministrazione attivi la ripetizione di servizi analoghi, ai sensi dell'articolo 63, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016.

#### ART. 13 – TEMPISTICA

1. Per ogni azione connessa al raggiungimento degli obiettivi, l'aggiudicatario deve rispettare la tempistica formulata nell'offerta e nel successivo piano di lavoro con le eventuali ulteriori prescrizioni dell'Amministrazione aggiudicatrice.

#### ART. 14 – OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E A TUTELA DELLA MANO D'OPERA

1. L'aggiudicatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell'espletamento del servizio. Esso è obbligato a osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.
2. L'aggiudicatario ha l'obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi prestata direttamente all'interno dei locali dell'Amministrazione, sollevando quest'ultima da ogni eventuale richiesta di risarcimento. L'aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente Capitolato, ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d'opera, in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito. Ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. n. 50 del 2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Al personale impiegato dall'aggiudicatario è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.
3. I suddetti obblighi vincolano l'aggiudicatario per tutta la durata del servizio anche se egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura e dimensioni dell'aggiudicatario.

#### ART. 15 – PROPRIETÀ DELLE RISULTANZE DEL SERVIZIO

1. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti, e non previsti, generati dall'affidatario nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente appalto, rimarranno di titolarità esclusiva dell'Amministrazione aggiudicatrice che potrà, quindi, disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.
2. L'aggiudicatario è tenuto a consegnare tali prodotti nella loro interezza, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico. Nel caso in cui fra i prodotti vi siano applicazioni informatiche, dovranno essere consegnati anche le sorgenti dei programmi.
3. Detti diritti, ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 (protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) e successive modificazioni ed integrazioni, devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile.

#### ART. 16 – ONERI E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

1. L'aggiudicatario, al fine di un'ottima ed efficiente esecuzione del servizio richiesto, ha l'onere di fornire mezzi, materiali e macchinari (ivi compresa l'autonoma strumentazione informatica e la linea telefonica necessaria per l'espletamento del servizio), mano d'opera, prestazioni e quanto altro occorre perché esso sia conforme alle clausole contenute nel presente Capitolato, nonché alle istruzioni fornite dall'Amministrazione.
2. L'aggiudicatario avrà accesso ai locali ed alla documentazione dell'Amministrazione aggiudicatrice solo dietro autorizzazione della stessa.
3. I professionisti impiegati dall'aggiudicatario sono tenuti ad osservare un contegno adeguato al rispetto delle attività lavorative che vi si svolgono.
4. Su istanza dell'Amministrazione aggiudicatrice, laddove i suddetti professionisti non usino il contegno ritenuto funzionale al servizio oggetto del presente Capitolato, l'aggiudicatario dovrà provvedere di conseguenza, eventualmente allontanando e sostituendo le persone non gradite all'Amministrazione aggiudicatrice.
5. Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell'aggiudicatario, senza dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi:
  - tutte le spese sostenute per la partecipazione alla gara;
  - tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del servizio dal giorno della notifica della aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata;
  - la ripetizione di quei servizi oggetto del contratto che a giudizio dell'Amministrazione non risultassero eseguiti a regola d'arte e conformemente all'offerta tecnica;
  - le spese occorrenti per allontanare e sostituire i professionisti ritenuti inadeguati dall'Amministrazione ai sensi del presente articolo;
  - l'obbligo di segnalare per iscritto immediatamente all'Amministrazione ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto.

#### ART. 17 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

1. L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del servizio, o comunque in relazione ad esso, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente servizio.
2. L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
3. L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché, dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetta.
4. L'aggiudicatario si impegna, inoltre, al rispetto del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dei relativi Regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto. I dati, gli elementi e ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati dall'Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della individuazione del soggetto affidatario, garantendo l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali.

#### ART. 18 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E COORDINATORE – RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE – INIZIO DELLE PRESTAZIONI

1. Per la massima fluidità ed efficacia dei rapporti reciproci nell'esecuzione del presente affidamento, al momento della stipula del contratto, l'aggiudicatario, indicherà un Coordinatore operativo che costituirà il referente per le comunicazioni inerenti il servizio.
2. Ai sensi dell'articolo 111, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, l'Amministrazione verificherà il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'aggiudicatario attraverso il direttore dell'esecuzione del contratto individuato nel responsabile unico del procedimento.
3. Ogni altra modalità ritenuta necessaria sarà, eventualmente, definita nella fase contrattuale.
4. L'aggiudicatario è tenuto ad eseguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Amministrazione per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'aggiudicatario non adempia, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto medesimo, ferma restando la responsabilità del controllo della regolare esecuzione contrattuale in capo al direttore dell'esecuzione.
5. L'Amministrazione è deputata all'approvazione del piano di lavoro di cui all'articolo 6 del presente Capitolato, delle sue eventuali revisioni, della pianificazione periodica delle attività, nonché degli stati di avanzamento lavori periodici di cui all'articolo 21. Ciò avverrà mediante la costante verifica, validazione e approvazione, da parte dell'Amministrazione della qualità del servizio, dei semilavorati e dei prodotti finiti (*deliverable*), del rispetto dei tempi previsti nello svolgimento delle attività svolte. Gli esiti di tali verifiche saranno comunicati al direttore responsabile del controllo della regolare esecuzione del contratto.

#### ART. 19 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'aggiudicatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sia nei rapporti con la Stazione appaltante sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto.
2. L'aggiudicatario, inoltre, si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. L'aggiudicatario si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto uno o più conti correnti bancari o postali dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche.
4. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto. L'aggiudicatario è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi de/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, sarà rilasciata dal rappresentante legale dell'aggiudicatario entro 7 giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 giorni dal verificarsi delle stesse. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.



5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Amministrazione e dagli altri soggetti di cui al precedente punto, il seguente codice identificativo gare CIG: 7436119F82ed i seguenti CUP (Codice Unico di Progetto): B89C18000010007.

#### **ART. 20 – MODALITÀ DI PAGAMENTO**

1. Fermo restando che le modalità di pagamento seguiranno l'andamento dei flussi finanziari e le disposizioni previste in materia di Fondi Strutturali Europei e che le stesse, nonché le modalità di dimostrazione della spesa, potranno subire gli adattamenti dovuti ad eventuali e specifiche disposizioni ulteriori che potrebbero intervenire a livello europeo e nazionale, si prevede di effettuare i pagamenti per ogni stato di avanzamento in relazione ad ognuno dei quali l'Amministrazione erogherà l'importo da contratto, con le seguenti modalità, salvo diverse specificazioni contenute nel contratto:
  - a) acconto, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale all'approvazione del piano di lavoro indicato nell'articolo 6 del presente Capitolato e dietro presentazione di polizza fideiussoria di pari importo;
  - b) erogazione dei compensi fino all'80 per cento del corrispettivo, con cadenza trimestrale, in rate posticipate e commisurate allo stato di avanzamento dei lavori, dietro presentazione delle relazioni trimestrali di attività, di regolare fattura e relativa certificazione di spesa da parte dell'impresa aggiudicataria e previo accertamento e verifica dell'attività svolta;
  - c) erogazione del restante 10 per cento, a saldo dell'importo contrattuale, a presentazione della documentazione di chiusura del servizio in questione e a conclusione del periodo previsto per il servizio oggetto del presente bando, e a seguito della verifica definitiva o collaudo.
2. Ogni altra modalità viene definita in sede contrattuale. La liquidazione di ogni importo avviene, a presentazione di regolare fattura elettronica, validata dal responsabile nominato dall'Amministrazione, entro 30 giorni dal suo ricevimento.
3. La suddetta liquidazione avverrà mediante accredito su conto corrente bancario intestato all'aggiudicatario. Tale modalità di pagamento, nonché il numero del conto e le coordinate bancarie, dovranno sempre essere indicate nelle fatture.

#### **ART. 21 – VERIFICHE INTERMEDIE – PENALE PER RITARDI**

1. L'Amministrazione comunica all'aggiudicatario il suo giudizio sull'operato svolto e sui tempi impiegati per le varie azioni e si riserva, altresì, durante tutto il corso di esecuzione del progetto, di indicare all'aggiudicatario eventuali modifiche ed integrazioni del progetto stesso. L'aggiudicatario è obbligato ad uniformarsi immediatamente alle prescrizioni, senza che ciò comporti un onere aggiuntivo, restando tutto compreso nell'importo globale aggiudicato.
2. Inoltre, qualora i risultati fossero giudicati non soddisfacenti, l'aggiudicatario è tenuto a provvedere agli adeguamenti relativi secondo le indicazioni della Stazione appaltante. Qualora l'aggiudicatario si rifiuti di provvedere, l'Amministrazione potrà valutare l'applicazione delle penali ed eventualmente anche di provvedere con altra ditta, imputando i costi all'aggiudicatario stesso.
3. Ai sensi dell'articolo 113-bis del d.lgs. n. 50 del 2016, nel caso di ritardi rispetto alla tempistica stabilita nel piano di lavoro concordato con l'Amministrazione aggiudicatrice, non imputabili alla stessa Stazione appaltante, sarà applicata nei confronti dell'aggiudicatario una penale per ogni giorno di ritardo pari allo 0,3 ‰ dell'importo complessivo del presente affidamento fino ad un massimo del 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. La suddetta penale sarà trattenuta, a scelta del Committente, dallo stato di avanzamento successivo al verificarsi



dell'inadempimento o dalla fideiussione, salva in ogni caso, la facoltà per il Committente di risolvere il contratto stesso e salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa del ritardo.

#### ART. 22 – CAUSE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA

1. Il venire meno, successivamente all'aggiudicazione o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nel bando di gara ai fini della pre-qualificazione degli offerenti, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della Amministrazione.
2. Il contratto si intenderà, inoltre, automaticamente risolto in caso di violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti previste dalla normativa vigente, in applicazione dell'articolo 19 del presente Capitolato.
3. Costituirà in ogni caso motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni:
  1. sostituzione non autorizzata dei componenti del gruppo di lavoro;
  2. non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;
  3. violazione dell'obbligo di riservatezza;
  4. mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all'affidamento del servizio, dei requisiti minimi di ammissibilità indicati nel disciplinare di gara;
  5. frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
  6. fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere l'aggiudicatario;
  7. gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni commissionate, tali da comportare l'irrogazione di penali superiori al 10 per cento dell'importo contrattuale.
4. La risoluzione espressa prevista nel precedente comma diventerà operativa a seguito della comunicazione che l'Amministrazione fornirà per iscritto all'aggiudicatario, tramite raccomandata con avviso di ricevimento. La risoluzione dà diritto all'Amministrazione a rivalersi su eventuali crediti dell'affidatario nonché sulla garanzia prestata. La risoluzione dà altresì all'Amministrazione il diritto di affidare a terzi l'esecuzione del servizio, in danno dell'affidatario con addebito ad esso del costo sostenuto in più dall'Amministrazione rispetto a quello previsto.

#### ART. 23 – SOSPENSIONE

1. Ai sensi dell'articolo 107 del d.lgs. n. 50 del 2016, qualora cause di forza maggiore o altre circostanze speciali impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione, l'Amministrazione aggiudicatrice ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione del servizio. Della sospensione e della successiva ripresa dell'esecuzione del contratto, è redatto apposito verbale a cura del Direttore dell'esecuzione del contratto con l'intervento dell'aggiudicatario.
2. La sospensione dell'esecuzione della prestazione può altresì essere disposta dal responsabile del procedimento, per ragioni di pubblico interesse o necessità nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dall'articolo 107, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016.

#### ART. 24 – RECESSO

1. L'Amministrazione aggiudicatrice, può recedere dal contratto sottoscritto in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ivi compresa la sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari, con preavviso di almeno 30 giorni. In caso di recesso il

soggetto aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all'opera prestata, purché regolarmente effettuata, comprensiva delle spese sostenute, rinunciando lo stesso espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile. Il pagamento di quanto previsto è effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa del servizio prestato e delle spese sostenute. Le modalità e i tempi di liquidazione del pagamento sono quelli previsti dall'articolo 20 del presente Capitolato.

#### **ART. 25 – SUBAPPALTO – CESSIONE DEL CONTRATTO**

1. Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'articolo 105 del d.lgs. n. 50 del 2016; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
2. Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30 per cento dell'importo contrattuale.
3. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal d.lgs. n. 50 del 2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. n. 50 del 2016. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
4. L'aggiudicatario può affidare in subappalto i servizi compresi nel contratto, previa autorizzazione della Stazione appaltante purché:
  - a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
  - b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o parti di servizi che si intende subappaltare;
  - c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. n. 50 del 2016.
5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016, è obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta.
6. La Stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere alla Stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.
7. È vietata la cessione totale o parziale del contratto. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

#### **ART. 26 – AUMENTO O DIMINUZIONE DELLA PRESTAZIONE – VARIANTI**

1. L'Amministrazione aggiudicatrice, si riserva la facoltà di richiedere, quando ne ricorrano i presupposti, l'eventuale aumento o diminuzione della prestazione, nei limiti del 20 per cento dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del d.lgs. n. 50 del 2016.
2. L'Amministrazione, si riserva, altresì, la facoltà di richiedere all'aggiudicatario variazioni al contratto ai sensi e nei limiti dell'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), del d.lgs. n. 50 del 2016 nei limiti del 50 per cento del valore del contratto iniziale, secondo quanto disposto dall'articolo 106, comma 7, del d.lgs. n. 50 del 2016.

3. In ogni caso l'aggiudicatario ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'aggiudicatario maggiori oneri.

#### ART. 27 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

1. Il contratto che verrà stipulato dalle parti è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità efficacia del contratto ed eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra l'Amministrazione aggiudicatrice e l'aggiudicatario, non componibili in via amichevole, saranno demandate al giudice ordinario. Il Foro competente è quello di Roma. Non è ammessa la possibilità di devolvere ad arbitri la definizione delle suddette controversie.

#### ART. 28 – OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI EUROPEI IN MATERIA DI FONDI STRUTTURALI

1. Il servizio dovrà essere realizzato in conformità con i vigenti Regolamenti europei in materia di Fondi Strutturali e delle relative disposizioni e modalità definite per l'attuazione del Quadro Strategico Nazionale e del Programma Operativo in questione.

#### ART. 29 – EFFICACIA

1. Le norme e le disposizioni di cui ai presenti articoli sono vincolanti per l'aggiudicatario dal momento in cui viene comunicata l'offerta, mentre lo sono per la Stazione appaltante dalla data di registrazione del provvedimento di approvazione del contratto da parte degli organi di controllo.

#### ART. 30 – RINVIO

1. La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato, nel disciplinare di gara e nel bando di gara.
2. Per tutto quanto non previsto specificamente dai suddetti documenti e dal presente Capitolato si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE  
*Simona Montesarchio*

